

COMUNE DI CORSICO
(Provincia di Milano)
Via Roma , 18 – Tel. 02/44.80.532 – Telefax 02/44.80.548

**REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO E DOCUMENTAZIONE
A COMPROVA PER ESSERE INSERITI NELL'ELENCO DEI SOGGETTI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA – ANNO 2014**
(art. 90 del D.P.R. 207/2010)

Fermo restando quanto previsto all'art.38 del D. Lgs. 163/2006e s.m.i., le imprese possono chiedere di essere inserite nell'elenco dei soggetti da invitare alle procedure ristrette semplificate per gli appalti di lavori pubblici di **importo pari o inferiore a 150.000 euro e non in possesso di attestazione SOA** (art. 90 D.P.R. 207/2010) qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

- a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo per il quale si richiede l'inserzione in elenco;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica;

La documentazione a comprova del requisito relativo all'importo dei lavori eseguiti di cui al punto a) è costituita da:

- 1) per i lavori eseguiti **per committenti pubblici** dal **certificato di esecuzione** rilasciato dal committente (nel caso di lavori eseguiti per questa Amministrazione è sufficiente indicare gli estremi identificativi del lavoro e il relativo importo netto);
- 2) per i lavori eseguiti per conto di **committenti privati** e **per i lavori in proprio** la documentazione è costituita da **dichiarazioni corredate** da:
 - (eventuale) concessione edilizia;
 - copia del contratto stipulato (ovviamente solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d'ordine);
 - copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti;
 - copia del certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori, ossia una attestazione che i lavori sono stati realizzati (non necessariamente ultimati) regolarmente e con buon esito.

La documentazione a comprova del requisito relativo al costo complessivo sostenuto per il personale dipendente di cui al punto b) è costituita da:

- 1) **per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio** dalle dichiarazioni annuali dei redditi, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

- 2) **per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio** con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

La documentazione a comprova del requisito di cui al punto c) è costituita da un elenco dell'attrezzatura tecnica posseduta dall'impresa corredato da eventuali documenti di proprietà o contratti di nolo.

Per importi superiori a € 150.000 fino a € 1.500.000,00

(ART. 40 D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010)

Fermo restando quanto previsto all'art.38 del D. Lgs. 163/2006, le imprese possono chiedere di essere inserite nell'elenco dei soggetti da invitare alle procedure ristrette semplificate per gli appalti di lavori pubblici qualora in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti all'art. 40 D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 e comprovati **mediante attestato SOA.**

Qualora l'Impresa non sia in possesso dell'attestazione SOA ma abbia inoltrato le procedure per l'ottenimento deve produrre la documentazione di comprova fermo restando che nel corso dell'anno 2013 per la partecipazione a gara di importi superiori a € 150.000 l'Impresa dovrà presentare il relativo attestato SOA.

Si porta a conoscenza delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

Si da altresì atto che, ai sensi del sopraccitato D.P.R. n. 445/2000 – non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare a pena d'esclusione semplice copia fotostatica di un proprio documento d'identità.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti nel caso che questi siano già in possesso della stazione appaltante e che siano in corso di validità. In sostituzione i concorrenti devono presentare una dichiarazione che attesti le suddette condizioni.